

CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI MAURO TRIGARI PER LA TUTELA E		
L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DI AREA DI VERDE PUBBLICO		
“CENTRO SPORTIVO TRIGARI” E GIARDINETTO ADIACENTE – COD. AREA 107/D		
PER IL PERIODO DA GENNAIO 2021 FINO A DICEMBRE 2023		
In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2021/357		
TRA		
Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale C.F. 01232710374, di seguito		
denominato Quartiere, legalmente rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Anita Guidazzi, in		
virtù dell'ordinanza P.G. n. 340144/2020 di cui alla circolare n. 69/2020 della Direzione		
Generale, e domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Spadolini n. 7,		
E		
il Circolo Arci Mauro Trigari C.F. 80066470370 avente sede legale a Bologna Via Bertini n.		
9/2 di seguito denominato “Contraente”, e legalmente rappresentato dal Sig Dorianò		
Zappaterra, in qualità di Presidente, nato a Ferrara il 25.08.1954 C.F.		
ZPPDRN54M25D548Y, residente a Bologna in Via Don Bedetti. N° 87,		
si conviene quanto segue:		
ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE		
Con la presente convenzione il Comune di Bologna - Quartiere San Donato-San Vitale,		
procede all’affidamento al Contraente, delle attività di tutela e manutenzione dell’area verde		
di proprietà comunale situata tra Via Bertini 9 e Via Michelino 71, contrassegnata con il		
codice 107/D a Bologna, di cui all’allegata planimetria, parte integrante della presente		
convenzione, con specifica campitura, di superficie pari a mq. 9.854.		
ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE		
Il Contraente dovrà provvedere a propria cura e spese ai lavori di tutela e manutenzione		
		Pagina 1 di 7

	dell'area verde, che in linea di massima fanno riferimento a:	
	<ul style="list-style-type: none"> tutela igienica e relativo smaltimento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> lavorazioni a cespugli e siepi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> piccole riparazioni; 	
	Al Contraente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura	
	dell'Amministrazione comunale inerenti la sistemazioni del verde.	
	Il Contraente dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione	
	di impianti o servizi a cura del Comune di Bologna, di aziende comunali o di altri enti	
	interessati a lavori di carattere pubblico.	
	Il Contraente per le attività oggetto della presente convenzione si potrà avvalere anche di	
	volontari di Arci Solidarietà come da dichiarazione allegata.	
	ART.3 - DOVERE DI SEGNALAZIONE	
	Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente al Comune di Bologna - Quartiere San	
	Donato- San Vitale, ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad	
	usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi	
	fissi, ecc. presenti eventualmente nell'area, l'eventuale presenza di materiale a rischio	
	igienico, nonché la presenza di corpofori fungini, se rilevabile, posti nei pressi di alberature	
	o interessanti le alberature stesse.	
	ART. 4 - CONSERVAZIONE DELL'AREA	
	L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la	
	massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere	
	preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione comunale.	
	ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE	
		Pagina 2 di 7

	Sono normalmente a carico del Comune di Bologna, che peraltro per proprie insindacabili	
	esigenze può sostituire sempre e comunque il Contraente anche nelle attività di cui all'art. 2,	
	le seguenti attività:	
	a) gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei	
	rami secchi e l'abbattimento di alberi morti, ed eventuale loro sostituzione;	
	b) la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, postime forestale) e	
	arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle ecc.);	
	c) il controllo statico delle alberature, ove ve ne siano;	
	d) gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area;	
	e) gli oneri relativi ai consumi idrici;	
	f) controllo del corretto smaltimento del materiale di risulta prodotto nell'area;	
	g) pagamento del rimborso forfetario di cui all'art 8;	
	Per quanto ricompreso nel punto b) l'intervento può essere realizzato dal Contraente previo	
	accordo con il Comune di Bologna.	
	ART.6 - CONTROLLI SULLO STATO DELL'AREA	
	Il Comune di Bologna - Quartiere San Donato-San Vitale, a mezzo di propri incaricati,	
	eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di	
	richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dal Contraente.	
	Il Comune di Bologna Settore Ambiente e Verde, provvederà a periodiche verifiche della	
	corretta manutenzione dell'area.	
	ART. 7 - DIVIETI A CARICO DEL CONTRAENTE	
	E' vietato al Contraente cedere a terzi le attività oggetto della presente convenzione. Il	
	Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area,	
	che rimane a tutti gli effetti destinata a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei	
	limiti e con le modalità stabilite in materia dalla normativa vigente.	
		Pagina 3 di 7

ART. 8 - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO

Il Quartiere provvede ad erogare al Contraente un rimborso spese annuo massimo che, sulla base delle caratteristiche dell'area e della tipologia e consistenza dell'impegno richiesto al Contraente, viene quantificato in Euro 0,26 al mq. per un totale di Euro 7.686,12 che, rapportato al periodo di vigenza della convenzione, porta a riconoscere i seguenti importi:

Importo Euro	Riferimento Bilancio	Capitolo	Impegno
2562,04	2021	U50500-150	321002292
2562,04	2022	U50500-150	322000574
2562,04	2023	U50500-150	323000251

L'erogazione del rimborso annuo verrà liquidato in due tranches semestrali posticipate, con la possibilità di erogare acconti sulla base del riconoscimento dell'attività prestata, dietro presentazione di richiesta di rimborso da parte del Contraente.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso. Ai fini del ritardato pagamento della fattura, l'Amministrazione determina gli interessi moratori facendo riferimento al tasso periodicamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, a cui va aggiunto una maggiorazione di 8 punti percentuali, conformemente alla normativa europea.

L'interesse di mora sarà eventualmente quello fissato ai sensi dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali, se inferiore a quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente.

Sono ammesse al rimborso, fino alla concorrenza massima dell'importo sopra indicato, i seguenti oneri e spese:

- spese per la copertura assicurativa di cui all'art.9;
- spese per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;
- spese per attrezzature necessarie all'attività di tutela e manutenzione del verde;
- carburanti e lubrificanti dei mezzi operatori;

	- spese per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi	
	inerenti alla minuta manutenzione di impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione, ecc.	
	presenti nelle aree affidate in gestione;	
	- spese per eventuale acquisto di concimi;	
	- spese vive dei volontari: attrezzature, vestiario, trasporti (carburanti e rimborso spese per	
	trasporto pubblico);	
	- spese per conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni	
	sulle aree verdi;	
	- spese generali relative alla specifica attività.	
	Delle suddette spese il contraente fornisce idonea documentazione; qualora si sia in	
	presenza di eventuali spese non documentabili di piccolo importo, queste ultime saranno	
	rimborsate su presentazione di apposita auto-dichiarazione del contraente.	
	ART. 9- COPERTURA ASSICURATIVA	
	Ai fini della presente convenzione, il Contraente si impegna ad accendere apposite coperture	
	assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti	
	all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile	
	verso terzi per i danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività. Il	
	Contraente stipulerà una polizza di assicurazione con capitali non inferiori a Euro 50.000,00	
	in caso di morte e Euro 75.000,00 in caso di invalidità permanente, per persona, contro gli	
	infortuni che potessero colpire i volontari aderenti. Si impegna inoltre a contrarre polizza di	
	responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con massimale non inferiore a Euro	
	1.500.000,00 unico a copertura dei danni cagionati a terzi incluso il Comune di Bologna, nel	
	corso dell'attività. Il Contraente si impegna inoltre a fornire copia delle polizze al Quartiere	
	San Donato-San Vitale prima della stipulazione.	
	ART. 10 – DURATA	
		Pagina 5 di 7

	La presente convenzione ha durata a decorrere da gennaio 2021 fino a dicembre.2023. Nel	
	caso il Contraente risultasse inadempiente, il Comune di Bologna - Quartiere San Donato-	
	San Vitale, a suo insindacabile giudizio, potrà tuttavia sospendere temporaneamente o	
	dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune	
	al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Il Comune di Bologna - Quartiere San	
	Donato-San Vitale può inoltre revocare la presente convenzione a fronte del sopravvenire di	
	fatti o atti di prevalente interesse pubblico, anche senza preavviso. Qualora il contraente	
	intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un	
	anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla	
	presente convenzione.	
	ART. 11 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
	Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla presente convenzione sono a	
	carico del Contraente. Il Contraente non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del	
	Quartiere per le spese inerenti alla convenzione stessa.	
	ART.12 – NORMA DI RINVIO	
	Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge	
	in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.	
	ART. 13 – FORO COMPETENTE	
	Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione della presente	
	convenzione è competente il Foro di Bologna.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Bologna li,	
	per Comune di Bologna per Circolo M. Trigari	
	Quartiere San Donato-San Vitale	
	La Direttrice Il Legale Rappresentante	
		Pagina 6 di 7

Dott.ssa Anita Guidazzi

Sig. Dorian Zappaterra

Allegato 1 Planimetria

Allegato 2 Dichiarazione di Arci Solidarietà